

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo aggiuntivo concluso tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 1

La presente legge si applica:

- a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁵ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri

¹ RS 101

² FF 2004 5203

³ RS 142.20

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ RS ...; RU ...; (FF 2004 5253)

della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;

2. Legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004⁹ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁰ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001¹¹ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Disposizioni transitorie della modifica del ... (nuove)

¹ Le persone che vivono in Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004¹² relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a

⁶ RS **831.10**

⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁸ RS **0.142.112.681**

⁹ RS ...; RU ...; (FF **2004** 5253)

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹¹ RS **0.632.31**

¹² RS ...; RU ...; (FF **2004** 5253)

contare dall'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004 concernente l'estensione della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

3. Legge federale del 19 giugno 1959¹³ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁴ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004¹⁶ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁷ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001¹⁸ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

¹³ RS **831.20**

¹⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁵ RS **0.142.112.681**

¹⁶ RS ...; RU ...; (FF **2004** 5253)

¹⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁸ RS **0.632.31**

4. Legge federale del 19 marzo 1965¹⁹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 16a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004²² relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²³ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²⁴ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

5. Legge federale del 25 giugno 1982²⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a cpv. 1 e 3

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri

¹⁹ RS **831.30**

²⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²¹ RS **0.142.112.681**

²² RS...; RU...; (FF **2004** 5253)

²³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁴ RS **0.632.31**

²⁵ RS **831.40**

della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004²⁷ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

³ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

6. Legge del 17 dicembre 1993²⁸ sul libero passaggio

Art. 25b

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004³⁰ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

26 RS **0.142.112.681**
27 RS...; RU...; (FF 2004 5253)
28 RS **832.42**
29 RS **0.142.112.681**
30 RS...; RU...; (FF 2004 5253)

7. Legge federale del 18 marzo 1994³¹ sull'assicurazione malattie

Art. 95a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³² e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004³⁴ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁵ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001³⁶ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

³¹ RS **832.10**

³² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³³ RS **0.142.112.681**

³⁴ RS...; RU...; (FF **2004** 5253)

³⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³⁶ RS **0.632.31**

8. Legge federale del 20 marzo 1981³⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004⁴⁰ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴¹ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

³⁷ RS **832.20**

³⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³⁹ RS **0.142.112.681**

⁴⁰ RS...; RU...; (FF **2004 5253**)

⁴¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴² RS **0.632.31**

9. Legge federale del 20 giugno 1952⁴³ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 23a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁴ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004⁴⁶ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁷ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴⁸ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

10. Legge del 25 giugno 1982⁴⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lettera n^{bis} (nuova)

¹ L'ufficio di compensazione:

n^{bis}. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'alle-

⁴³ RS **836.1**

⁴⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁵ RS **0.142.112.681**

⁴⁶ RS...; RU...; (FF **2004** 5253)

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁸ RS **0.632.31**

⁴⁹ RS **837.0**

gato I all'Accordo del 21 giugno 1990⁵⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004⁵¹ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

Art. 92 cpv. 7, primo periodo:

⁷ Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera n^{bis} e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c. ...

Art. 121

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵² e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004⁵⁴ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵⁵ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁵⁶ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

⁵⁰ RS **0.142.112.681**

⁵¹ RS...; RU...; (FF **2004 5253**)

⁵² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵³ RS **0.142.112.681**

⁵⁴ RS...; RU...; (FF **2004 5253**)

⁵⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁶ RS **0.632.31**

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

11. Legge del 23 giugno 2000⁵⁷ sugli avvocati

Allegato

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AEELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Completamento dell'elenco

Repubblica Ceca	Advokát
Estonia	Vandeadvokaat
Cipro	Δικηγόρος
Lettonia	Zvērināts advokāts
Lituania	Advokatas
Ungheria	Ügyvéd
Malta	Avukat/Prokuratur Legali
Polonia	Adwokat/Radca prawny
Slovenia	Odvetnik/Odvetnica
Slovacchia	Advokát/Komerčný právnik

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale decide in merito all'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2

⁵⁷ RS 935.61